

- (10) In aggiunta allo scambio di informazioni sui rischi secondo quanto disposto dall'articolo 4 *octies*, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽¹⁾, la Croazia deve informare regolarmente la Commissione, a norma delle procedure concordate del quadro comune in materia di gestione del rischio, sulle irregolarità riscontrate e, se del caso, sulle misure successivamente adottate per quanto concerne la circolazione di merci attraverso il corridoio di Neum.
- (11) Due anni dopo la data di adesione della Croazia è opportuno procedere a una valutazione, da parte della Commissione, intesa a verificare la corretta applicazione del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e scopo

Il presente regolamento definisce le condizioni alle quali:

- a) è possibile l'esenzione dall'obbligo di dichiarazione sommaria di uscita per le merci dell'Unione che escono dal territorio della Croazia per transitare attraverso il corridoio di Neum;
- b) è possibile l'esenzione dall'obbligo di dichiarazione sommaria di entrata per le merci dell'Unione al loro rientro nel territorio della Croazia dopo aver transitato attraverso il corridoio di Neum.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) «merci dell'Unione», le merci definite all'articolo 4, punto 7, del codice doganale comunitario;
- 2) «area di Dubrovnik», la regione amministrativa di Dubrovnik istituita a norma della legislazione nazionale della Croazia;
- 3) «Croazia continentale», il territorio della Croazia esclusa l'area di Dubrovnik;
- 4) «corridoio di Neum», la parte del territorio della Bosnia-Erzegovina che separa l'area di Dubrovnik dalla Croazia continentale;
- 5) «autorità doganali», le autorità doganali della Croazia ai valichi di frontiera all'uscita e all'entrata del corridoio di Neum;
- 6) «uscita», l'uscita di merci dall'area di Dubrovnik verso la Croazia continentale attraverso il corridoio di Neum, o dalla Croazia continentale verso l'area di Dubrovnik attraverso il corridoio di Neum;
- 7) «rientro», l'ingresso delle merci nell'area di Dubrovnik dalla Croazia continentale attraverso il corridoio di Neum, o nella Croazia continentale dall'area di Dubrovnik attraverso il corridoio di Neum.

⁽¹⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

Articolo 3

Esenzione dall'obbligo di dichiarazione sommaria di uscita o di entrata

1. Non è richiesta la dichiarazione sommaria di uscita per le merci dell'Unione al momento dell'uscita.
2. Non è richiesta la dichiarazione sommaria di entrata per le merci dell'Unione al momento del rientro.

Articolo 4

Condizioni per l'applicazione dell'esenzione

L'articolo 3 si applica laddove siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) il valore totale di ciascuna spedizione di merci dell'Unione che transitano nel corridoio di Neum non supera 10 000 EUR o un importo equivalente in valuta locale;
- b) le merci di cui alla lettera a) del presente articolo sono accompagnate da fatture o documenti di trasporto che:
 - i) includono almeno i dati di cui all'articolo 317, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 2454/93, nonché il valore globale delle merci;
 - ii) sono vistati con marcature ufficiali delle autorità doganali all'uscita;
 - iii) sono sottoposti alla verifica delle autorità doganali al rientro.

Articolo 5

Controlli doganali

1. Le autorità doganali possono effettuare l'analisi del rischio associata ai controlli doganali applicati alle merci dell'Unione che transitano nel corridoio di Neum utilizzando mezzi diversi da procedimenti informatici.
2. La Croazia garantisce che i valichi di frontiera nei punti di uscita dal suo territorio e di rientro nello stesso delle merci che transitano attraverso il corridoio di Neum abbiano tutte le risorse, le attrezzature, le infrastrutture e le capacità di controllo necessarie per garantire l'applicazione del presente regolamento alla data dell'adesione.
3. All'uscita le autorità doganali:
 - a) stabiliscono un limite di tempo entro il quale il transito delle merci dell'Unione attraverso il corridoio di Neum deve essere completato;
 - b) indicano tale limite di tempo unitamente alla data del visto della fattura o del documento di trasporto di cui all'articolo 4, lettera b), punto ii);
 - c) qualora lo ritengano opportuno, sigillano lo spazio contenente le merci o ogni singolo imballaggio delle merci che devono transitare nel corridoio di Neum.
4. Al rientro le autorità doganali:
 - a) effettuano l'analisi del rischio essenzialmente per motivi di sicurezza;
 - b) verificano le fatture o i documenti di trasporto che accompagnano le merci;

